REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO I
Vita della comunità scolastica

Art. 1 - La scuola

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 2 - La comunità scolastica

1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

CAPO II
Diritti degli studenti

Art. 3 - Lo Statuto dello Studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La formazione integrale e armonica della personalità dell'alunno è il fine e il senso della scuola: lo studente è perciò considerato soggetto attivo, protagonista dell'attività didattica, da valorizzare anche come risorsa intellettuale ed affettiva.
2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
6. Il Dirigente Scolastico e i Docenti attivano con gli studenti – negli organi collegiali e nelle sedi previste dal vigente ordinamento - un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha diritto alla trasparenza nella valutazione e alla sua comunicazione tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione, che lo

conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.

7. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su richiesta dei loro rappresentanti (di Istituto o del Comitato studentesco), possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione.

Art. 4 - Le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative

1. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
2. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti, in particolar modo dei più disagiati (pendolari etc.).

Art. 5 - Gli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 6 - Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione

1. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione effettuano attività didattica formativa, attività di studio e/o di ricerca individuale alternative proposte dalla scuola in un locale appositamente individuato oppure escono dai locali della scuola secondo l'opzione scelta ad inizio anno in concomitanza con l'iscrizione.

Art. 7 - Impegni della scuola

1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
   a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
   b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
   c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, secondo le linee fissate nel POF;
   d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
   e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
   f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di prevenzione del disagio come previsto nel POF.

Art. 8 - Diritto di riunione e di assemblea degli studenti

1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, o di corso, e di istituto, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Art. 9 - Assemblea di Classe

1. L'assemblea di classe degli studenti si svolge di norma una volta al mese e nel limite massimo di due ore; deve essere richiesta al Dirigente Scolastico per iscritto, da parte degli studenti rappresentanti di classe, con l'indicazione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno, e la firma per accettazione del Docente titolare delle ore impegnate, almeno un giorno prima dell'effettuazione.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e le ore di assemblea devono essere scelte a rotazione tra le varie materie. È presieduta dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Classe, i quali oltre

a curarne lo svolgimento ordinato e regolare, ne cureranno la verbalizzazione.

Art. 10 - Assemblea di Istituto

1. L'assemblea di Istituto può svolgersi una volta al mese, nel limite massimo dell'orario di lezione di una giornata.
2. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, da inviare in visione al Consiglio di Istituto.
3. La richiesta, con l'indicazione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dell'effettuazione e deve essere firmata da almeno 1/10 degli studenti o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
4. Il comitato studentesco – o il presidente dell'assemblea eletto secondo il regolamento dell'assemblea stessa – garantisce l'ordinato svolgimento della seduta.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di costatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Alle assemblee di classe o di istituto possono assistere oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.
7. In via del tutto eccezionale - e comunque una sola volta nel corso dell'anno scolastico, fatte salve in ogni caso le esigenze didattiche della scuola – può essere richiesta la concentrazione in un solo mese (esclusi gennaio e maggio/giugno) di un numero massimo di tre assemblee di Istituto, da tenersi in giorni consecutivi (espressamente rinunciando a tenere le assemblee di istituto nel mese o nei due mesi successivi), per lo svolgimento di seminari, conferenze, dibattiti e approfondimenti riguardanti tematiche di alto profilo sociale, culturale e scientifico.
8. La richiesta, avanzata e debitamente firmata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dovrà contenere l'indicazione della data, degli orari e dell'ordine del giorno, nonché una relazione che: a) motivi l'opportunità/necessità della predetta concentrazione; b) illustri, nel dettaglio, l'oggetto e il programma dei lavori, nonché contenga il nome e cognome e le indicazioni di massima degli esperti esterni che verranno invitati a partecipare ai lavori.
9. La predetta richiesta deve essere presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea. Se non è possibile la convocazione del Consiglio in tempo utile, il Dirigente Scolastico acquisisce per le vie brevi il parere possibilmente della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e procede a concedere o meno l'autorizzazione; nella successiva riunione porta a ratifica del Consiglio la decisione presa.

Art. 11 - Comitato Studentesco

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono costituire il Comitato degli Studenti (o Comitato Studentesco). Il Comitato svolge una funzione di collegamento con i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e con il Consiglio di Istituto stesso.
2. Il Comitato degli Studenti può riunirsi nei locali della scuola in ore non di lezione previa richiesta al Dirigente Scolastico.
3. Nella prima riunione il Comitato degli Studenti elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed eventualmente un Comitato Esecutivo.
4. La convocazione avviene per decisione del Presidente o su richiesta scritta del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.
5. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo per consentire l'espletamento delle formalità di convocazione.
6. Tutte le iniziative discusse ed approvate a maggioranza dei presenti, regolarmente convocati, sono trasmesse alla Giunta Esecutiva dell'Istituto, la quale, con le proprie osservazioni e

proposte, le includerà nel primo ordine del giorno del Consiglio di Istituto.

7. Il Comitato degli Studenti può avanzare richiesta, non vincolante, di convocazione del Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 3 lettera B del Regolamento Interno del Consiglio di Istituto.

Art. 12 - Affissione cartelli. Distribuzione volantini

1. È permessa l'affissione di cartelli e manifesti riguardanti attività scolastiche varie e culturali negli appositi spazi riservati a tale scopo, qualora siano autorizzati dal Dirigente Scolastico e rechino la data e la firma del/o dei promotore/i. In caso di divieto posto dal Dirigente Scolastico, chi propone l'affissione può ricorrere all'Organo di Garanzia che dovrà essere riunito il giorno successivo a quello di presentazione del ricorso. La decisione dell'Organo di Garanzia è inappellabile.
2. Non è permesso all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività scolastica la distribuzione di volantini di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

CAPO III
Norme di comportamento degli alunni

Le norme generali di comportamento, declinate nei successivi articoli, rappresentano il fondamento della vita scolastica e mirano a garantire un ambiente sereno, rispettoso e favorevole alla crescita personale e collettiva di tutti i membri della comunità scolastica.

Art.13 - Doveri dello studente

1. L'atteggiamento dello studente verso l'attività didattica tutta, svolta a scuola come a casa, concorre in modo determinate al raggiungimento del successo formativo a cui la scuola è finalizzata, ponendosi nei fatti in un rapporto di collaborazione, pur nella diversità dei ruoli, con l'attività didattica dei docenti con la quale condivide necessariamente gli obiettivi.
2. A tale fine lo studente è tenuto a:
   a) Accettare con **disponibilità** il dialogo educativo e didattico col docente, nel rispetto dei ruoli di ciascuno;
   b) Seguire con la massima **attenzione e concentrazione** possibile le lezioni, ponendosi come obiettivo formativo personale di imparare a superare i momenti di inevitabile stanchezza;
   c) **Partecipare in modo attivo** alle varie attività svolte in classe, quando richiesto, apportandovi il proprio contributo **personale** con un atteggiamento di fattiva **collaborazione** col docente e coi compagni per la buona riuscita della lezione;
   d) Svolgere con **impegno, cura e puntualità** i compiti assegnati dal docente, sia nel lavoro di classe che in quello autonomo domestico;
   e) Svolgere tutte le attività didattiche, e in particolare quelle di studio autonomo, col necessario livello di **impegno**, ponendosi come obiettivo formativo personale di migliorare nel tempo tale livello;
   f) Porsi come obiettivo formativo personale quello di accrescere il livello di **interesse** personale per le varie materie il cui studio viene affrontato a scuola;
   g) Accettare con atteggiamento collaborativo di sottoporsi alle prove di verifica previste. Qualora sia concordato e/o proposto dal docente un calendario delle stesse, impegnarsi a rispettarlo evitando atteggiamenti, diretti o indiretti, finalizzati a sottrarsi alle prove programmate.
   h) Procurarsi e portare con sé il **materiale** necessario per lo svolgimento delle attività, come indicato dal docente, comprendendo in questo anche la tenuta necessaria per lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie.
3. Il venir meno, del tutto o in parte, a tali doveri da parte dello studente di per sé **NON comporta alcuna penalizzazione** nella valutazione del comportamento e, di conseguenza, del Voto in

Condotta.

4. Tuttavia, tale mancanza solitamente è individuabile come **causa**, se non unica comunque determinante, a fronte di eventuali **insuccessi** (o comunque prestazioni non corrispondenti alle potenzialità personali) in sede di prove di verifica curricolari nelle varie discipline.
5. Inoltre la valutazione del grado di rispetto di tali doveri dello studente **rientra a pieno titolo negli elementi valutativi che concorrono**, assieme alle valutazioni conseguite nelle singole prove di verifica curricolari, **alla determinazione del Voto** finale assegnato in ciascuna disciplina.
6. Decidere quale sia l'importanza relativa di tale valutazione, per ciascuno dei doveri sopra elencati, come di eventuali altri appositamente introdotti, sulla valutazione finale complessiva, così come la valutazione del grado di rispetto degli stessi, rientra nell'**autonoma attività valutativa operata dal singolo docente**, che tiene conto delle specificità metodologiche della materia insegnata nonché degli obiettivi formativi fissati in programmazione nella disciplina stessa così come di quelli comuni fissati dal CdC.
7. La valutazione di tali aspetti da parte del docente è oggetto di **informazione alle famiglie** nei colloqui periodici assieme alla valutazione complessiva dell'alunno nella propria materia.
8. In base al principio della trasparenza ed oggettività della valutazione, è **opportuno** che almeno nei casi più rilevanti, frequenti e significativi, delle mancanze rilevate al riguardo da parte del docente venga data comunicazione all'alunno e alla famiglia mediante apposita "nota didattica" da inserire sul registro. Tale opportunità resta comunque nella libertà delle scelte didattiche di ciascun singolo docente.

Art. 14 - Rispetto del lavoro dei docenti e dei compagni

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche l'alunno è sempre tenuto a mantenere un comportamento rispettoso del lavoro svolto dai docenti e dai compagni e che quindi NON sia di disturbo ad esso.
2. In particolare durante lo svolgimento delle attività didattica l'alunno deve:
   a) Evitare qualunque tipo di **chiacchiericcio**; **intervenire** durante la lezione solo **dopo aver chiesto e ottenuto il permesso** da parte del docente; evitare di **intervenire sovrapponendosi agli interventi dei compagni** in modo disordinato e caotico;
   b) Evitare comunque qualunque tipo di comportamento che **provochi rumore** tale da arrecare disturbo all'attività svolta in aula;
   c) Evitare di **alzarsi dal proprio posto** se non dopo averne chiesto il permesso al docente e solo per giustificati e non procrastinabili motivi;
   d) Mantenere la disposizione dei banchi all'interno della classe e degli alunni nei rispettivi banchi come definita dal CdC o dal singolo docente nelle proprie ore;
   e) Mantenere un **atteggiamento fisico composto** evitando gesti o atteggiamenti che siano di disturbo e/o distrazione per compagni e docente;
   f) Durante gli **spostamenti** tra i locali interni della scuola parlare **a bassa voce** e muoversi in **modo ordinato e compatto** con tutta la classe per non disturbare il lavoro svolto nelle altre classi;
   g) Evitare assolutamente di **uscire dall'aula** se non dopo averne avuto esplicita autorizzazione da parte del docente e solo per giustificati e non procrastinabili motivi;
   h) **Ridurre la permanenza nei corridoi, nei servizi e negli altri spazi comuni** al tempo strettamente necessario per svolgere quanto sta facendo, evitando di produrre qualunque rumore non strettamente necessario o altrimenti inevitabile.
3. Allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di disturbo del lavoro svolto in aula l'alunno è tenuto a ridurre al minimo le occasioni di entrate in ritardo ed uscite in anticipo che dovrebbero essere limitate ai soli casi di effettiva necessità e/o urgenza.
4. In particolare l'alunno è tenuto ad osservare la massima puntualità nell'ingresso in aula all'inizio delle lezioni e alla ripresa delle stesse dopo la ricreazione. Ritardi immotivati sono passibili di provvedimento disciplinare.

5. Il venir meno ai doveri elencati nei commi del presente articolo costituisce **mancanza lieve** da parte dell'alunno e come tale viene sanzionato.

Art. 15 - Rispetto degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature

1. In ogni momento di permanenza all'interno degli ambienti scolastici, il comportamento e gli atteggiamenti tutti, compreso l'abbigliamento, dell'alunno devono essere tali ed adeguati a contribuire al rispetto e al mantenimento dell'ordine, della pulizia e del decoro degli ambienti che utilizza assieme al resto della comunità scolastica.
2. In ogni momento devono essere **evitati comportamenti sguaiati**, schiamazzi, grida e urla; lo spostamento all'interno dei locali deve avvenire con **ordine** evitando assolutamente (anche per motivi legati alla sicurezza) **corse e/o spintonamenti**. Il venir meno a tali doveri costituisce **mancanza lieve** da parte dell'alunno e come tale viene sanzionato.
3. All'interno della scuola deve essere **evitato** qualunque tipo di comportamento che vada a creare **disordine o sporco** nei locali superiore a quanto avviene per il loro uso normale e corretto.
4. In particolare all'interno dei locali scolastici è permesso consumare **cibi e bevande** ma solo se questo avviene senza creare sporco nei locali (oltre a quanto dovuto al loro normale utilizzo scolastico); se il consumo di cibi e bevande avviene durante l'attività didattica, questo deve essere esplicitamente **autorizzato dal docente** e comunque **non deve arrecare disturbo di alcun tipo allo svolgimento dell'attività stessa**. Viceversa, per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato consumare alcun tipo di cibo o bevanda (acqua compresa) quando si stiano utilizzando apparecchiature elettriche e/o sostanze chimiche, questo in particolare nei laboratori.
5. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare gli appositi **contenitori per i rifiuti**, che non devono quindi essere in alcun modo lasciati in giro, rispettando le regole relative alla **raccolta differenziata**.
6. L'alunno è tenuto ad utilizzare gli **arredi e le attrezzature** tutte della scuola con tutta **l'attenzione e la cura** che meritano in quanto patrimonio comune della collettività di cui l'alunno usufruisce pro-tempore condividendo la responsabilità che essi restino per le generazioni future di alunni. Deve quindi essere evitato ogni tipo di comportamento che **sporchi e/o danneggi e/o rovini e/o determini comunque un'usura** superiore a quanto dovuto ad un uso normale e corretto di arredi e attrezzature.
7. Il venir meno ai doveri di cui ai commi precedenti, da 4 a 6, è valutato dal punto di vista del comportamento dell'alunno in modo diverso a seconda del grado di "volontarietà" del comportamento che ha causato il "danno" al decoro, ordine e pulizia dei locali e/o agli arredi e attrezzature della scuola secondo i seguenti criteri:
   a) **Se il danno è stato causato da mero incidente o caso fortuito**: per quanto tale fattispecie **NON comporti alcuna conseguenza dal punto di vista della valutazione** del comportamento, l'alunno (e la corrispondente famiglia per la parte patrimoniale) è **comunque tenuto personalmente alla "riparazione del danno"** [ripristino dell'ordine/pulizia dei locali; riparazione/sostituzione dell'arredo/materiale], questo in base al principio della condivisione della responsabilità della custodia in buono stato di locali/strumenti di proprietà pubblica.
   b) **Se il danno, per quanto non intenzionale in sé,** è comunque **dovuto a comportamenti o atteggiamenti non adeguati** al contesto dell'utilizzo dei locali e/o delle attrezzature, quale in particolare il mancato rispetto delle istruzioni d'uso ricevute dal docente, oppure aver agito senza il necessario e richiesto grado di attenzione: oltre alla "riparazione del danno" [come sopra], a cui comunque è tenuto l'alunno, questo viene valutato come **mancanza lieve** e corrispondentemente sanzionato.
   c) Se il danno **avviene a seguito di gesti esplicitamente e volontariamente compiuti** dall'alunno: oltre alla "riparazione del danno" [come sopra], a cui comunque è tenuto l'alunno, questo viene valutato come **mancanza grave** e corrispondentemente sanzionato. Rientra ad esempio nella presente fattispecie la produzione di scritte (indelebili) e/o incisioni su banchi, arredi e muri.
   d) Se il danno avviene a seguito di **atti vandalici**, deliberatamente organizzati allo scopo di

danneggiare e/o distruggere le strutture scolastiche e quanto in esso contenuto: oltre alla riparazione del danno e ad eventuali conseguenze legali sia di tipo penale che civile, questo viene valutato come **mancanza gravissima**. Concorre ad aggravare la valutazione del fatto i casi in cui l'atto è compiuto in gruppo.

Art. 16 - Rispetto delle persone

1. In ogni momento di permanenza all'interno della scuola, l'alunno è tenuto a mantenere un comportamento nei confronti delle **altre persone** presenti, indipendentemente che esse siano compagni, docenti, personale interno e/o esterno, che manifesti nei loro confronti **il medesimo grado di rispetto, anche formale che l'alunno richiede per sé stesso**.
2. L'alunno è tenuto ad **accettare il dialogo**, senza sottrarsi ad esso, come unico mezzo di mediazione e risoluzione dei conflitti tra persone. È sempre lecito dissentire, anche fortemente, ma questo deve avvenire mantenendo sempre il **rispetto per le opinioni altrui e per la persona** che le pronuncia. Di conseguenza in ogni tipo di discussione l'alunno deve:
   a) mantenere un **eloquio rispettoso** dell'altro, anche dal punto di vista formale;
   b) evitare l'uso di **linguaggio scurrile o volgare** o la pronuncia di improperi;
   c) mantenere un **tono di voce pacato**, evitando di **alzare la voce**;
   d) evitare toni e atteggiamenti mimici **aggressivi o prevaricatori**,
   e) evitare di **abbandonare la discussione** stessa con evidenti atteggiamenti di rifiuto o, peggio, disprezzo, nei confronti dell'interlocutore.

   Il mancato rispetto di tali doveri è valutato come **mancanza lieve** e come tale sanzionato
3. Deve essere sempre evitata ogni tipo di **espressione offensiva** che, pronunciata ad alta voce e pubblicamente, sia lesiva della dignità personale e/o professionale dell'altro o comunque per esso **diffamante**; parimenti devono essere evitate espressioni che costituiscano **minaccia e/o intimidazione**. Il mancato rispetto di tale dovere è valutato come **mancanza grave** e come tale sanzionato.
4. Deve essere evitata qualunque tipo di **atteggiamento** che, espresso in modo pubblico con fatti e/o parole, possa risultare, anche in modo involontario, **offensivo e denigratorio rispetto le opinioni, lo status fisico, intellettuale, economico, sociale o etnico e le convinzioni ideologiche, morali e religiose** dell'altro. Il mancato rispetto di tale dovere è valutato come **mancanza lieve** e come tale viene sanzionato.
5. Deve essere evitato ogni **atteggiamento discriminatorio nei confronti dell'altro** basato sull'aspetto fisico, l'appartenenza di genere, lo status intellettuale, economico, sociale o etnico, le convinzioni ideologiche, morali e religiose della persona. Per "discriminatorio" si intende qualunque atto, anche solamente di presa in giro o comunque denigratorio, che **determini di fatto isolamento, umiliazione o esclusione sociale della persona colpita**. Il mancato rispetto di tale dovere è valutato come **mancanza grave** e come tale viene sanzionato.
6. Nei casi in cui quanto al comma precedente, per la sua preordinata iterazione nel tempo e/o in quanto finalizzato alla "sottomissione sociale" dell'altro, vada a configurarsi come comportamenti di **bullismo**, questo viene valutato come **mancanza gravissima** e come tale viene sanzionato. Gli atti di bullismo sono perseguiti **anche quando sono compiuti all'esterno della scuola e mediante mezzi elettronici (cyberbullismo)**. Sono considerate come **aggravanti** il fatto che atteggiamenti di bullismo siano perpetrati in gruppo e/o il grado di maggiore diffusione sociale che tali atti raggiungono.
7. Deve essere assolutamente evitato ogni atto di **violenza fisica** nei confronti dell'altro, mai giustificabile e sempre valutato, anche il solo tentativo che non raggiunga lo scopo, come **mancanza gravissima** e come tale sanzionato. Sono considerate come **aggravanti** il fatto che gli atti di violenza siano perpetrati in modo premeditato e/o in gruppo.
8. Quanto al comma precedente vale, pur con le **attenuanti** del caso, anche per **atti di violenza commessi per autodifesa e/o in reazione** a violenza ricevuta, a meno che non fosse possibile alcuna altra forma di autodifesa quale fuggire dal confronto violento e rivolgersi per la autotutela ad altre persone, in particolare al personale della scuola presente.

9. Qualora un alunno sia testimone di fatti di violenza, è suo dovere morale intervenire, nel limite del possibile, per farli cessare; viceversa, atteggiamenti finalizzati a **incitare tali atti di violenza** sono considerati alla stregua degli atti di violenza stessi e quindi valutati come **mancanza gravissima** e come tale sanzionati.
10. Per tutte le fattispecie elencate ai commi precedenti, resta salvo il diritto della parte lesa e/o da parte della scuola di avviare anche procedure extra-scolastiche sul piano civile e/o penale, a seconda del caso, le cui eventuali conseguenze vanno ad aggiungersi ma non sostituiscono le sanzioni disciplinari i cui effetti restano validi all'interno della scuola ai fini della valutazione del comportamento.

Art. 17 - Rispetto delle norme e delle regole

1. In ogni momento di permanenza all'interno degli ambienti scolastici, l'alunno è tenuto a seguire tutte le norme finalizzate a regolare la convivenza civile, sia inserite nel presente regolamento, sia di carattere generale con riferimento alla normativa scolastica così come al Codice Civile e/o Penale e alla Costituzione.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche è assolutamente **vietato uscire dai locali della scuola** se non dopo averne avuto esplicita autorizzazione a seguito dell'espletamento delle relative procedure; il venir meno a tale divieto, indipendentemente dal fatto che si tratti di alunno minorenne o maggiorenne, costituisce **mancanza grave** e come tale viene sanzionato.
3. In ogni momento di permanenza all'interno degli ambienti scolastici l'alunno è tenuto a **seguire tutte le norme e procedure di sicurezza** riguardanti i comportamenti da mantenere all'interno dei locali, e in particolare nei laboratori, in situazioni normali e in caso di emergenza, durante le evacuazioni degli edifici, indipendentemente che queste siano reali o simulate, così come gli sono state impartite durante gli appositi momenti di formazione. Il venir meno a tale dovere è valutato differentemente in base alla causa che lo ha determinato e agli effetti prodotti secondo il seguente schema:
   a) Mancato rispetto per imprudenza, ignoranza o scarsa attenzione posta in quel che si sta facendo: costituisce **mancanza lieve** e come tale viene sanzionato;
   b) Mancato rispetto per volontà esplicita di contravvenire alle regole (ad esempio uso improprio delle uscite di sicurezza; ostruzione delle vie di fuga, etc.): costituisce **mancanza grave** e come tale viene sanzionato;
   c) Procurato allarme (mediante messaggi di allarme, anche anonimi, immotivati; uso improprio e immotivato dei dispositivi d'allarme; emissione di sostanze potenzialmente nocive, ecc.) che determini la necessità di evacuare l'edificio o l'uso immotivato dei dispositivi anti-incendio costituisce **mancanza gravissima** e come tale viene sanzionato, oltre ad eventuali altre conseguenze sul piano civile e penale.

   Per quello che riguarda le evacuazioni (vere o simulate) l'obbligo di rispettare le norme e procedure di sicurezza si intende esteso anche esternamente ai locali della scuola per tutto il tempo di durata dell'evacuazione stessa.
4. In tutti i locali della scuola come nelle relative pertinenze vige il **divieto di fumo** (compreso quello con dispositivi elettronici). Il venir meno a tale divieto costituisce **mancanza lieve** e come tale viene sanzionato. Oltre alle conseguenze dal punto di vista della valutazione disciplinare scolastica, il mancato rispetto di tale divieto comporta sanzioni amministrative irrogate in base alle procedure previste dalla normativa vigente in merito.
5. In base alle disposizioni ministeriali, fatto salvo la dispensa individuale conferita dal singolo CdC a singoli studenti in base ai propri specifici PDP e/o PEI, durante l'orario scolastico, compresa la ricreazione, agli alunni è fatto **divieto di utilizzare smartphone** per qualunque scopo, anche didattico; Il venir meno a tale divieto costituisce **mancanza lieve** e come tale viene sanzionato. Allo scopo di aiutare gli alunni a rispettare tale divieto la scuola si è dotata di appositi armadietti in cui riporre durante l'attività didattica il dispositivo. Alla luce di ciò è **vietato anche il semplice possesso** del proprio smartphone durante l'attività didattica. Il mancato rispetto di tale divieto costituisce **mancanza lieve** e come tale viene sanzionato.
6. È **vietata la realizzazione, diffusione e pubblicazione**, con ogni mezzo, di qualunque **ripresa**

video o fotografica effettuata all'interno dei locali della scuola o durante l'attività didattica senza averne preventivamente avuto autorizzazione esplicita da parte delle persone riprese. Le lezioni ed ogni altro momento di incontro didattico, sia in presenza che a distanza, possono essere registrate in video e/o audio ad esclusivo uso di documentazione personale (ne è quindi vietata ogni diffusione a chiunque non fosse presente alla lezione/incontro) e comunque sempre solo dopo averne avuto esplicita autorizzazione da parte del docente coinvolto, che è comunque sempre libero di negare tale autorizzazione. Contravvenire il presente divieto, oltre a poter costituire oggetto di causa penale e/o civile da parte della persona coinvolta, secondo la normativa vigente, costituisce comunque sempre **mancanza gravissima** e come tale viene sanzionata. È considerata **aggravante** il fatto che la pubblicazione del materiale video e/o audio avvenga in un contesto di tipo denigratorio della persona coinvolta.

7. Durante l'attività didattica agli alunni è fatto **divieto di uso di bevande alcoliche**; il mancato rispetto di tale divieto è valutato come **mancanza grave** e come tale sanzionato.
8. Nei casi in cui il comportamento dell'alunno si configuri come **violazione di quanto previsto dal Codice Civile e/o Penale**, oltre alle conseguenze di competenza dell'autorità giudiziaria, gli atti relativi, quando commessi all'interno dei locali scolastici, vengono valutati come **mancanza gravissima** e come tale sanzionati. Rientrano in tale fattispecie, a titolo di esempio:
   a) Furto, semplice o aggravato;
   b) Detenzione, consumo e spaccio di sostanze illegali;
   c) Cessione, anche a titolo gratuito, di prodotti alcolici a minorenni;
   d) Gioco d'azzardo, scommesse clandestine, truffa;
   e) Detenzione e scambio di materiale pedo-pornografico;
   f) Utilizzo dei sistemi elettronici e della rete wi-fi della scuola per ogni tipo di accesso a siti illegali o comunque per commettere reati di qualunque natura;
   g) Abusi sessuali di qualunque natura;
   h) Comportamenti riconducibili ad apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del Partito e del Regime, così come previsto a livello legislativo.
9. Eventuali **comportamenti omertosi** in cui un alunno, venuto a conoscenza di fatti di cui al comma precedente, non procede prontamente alla denuncia degli stessi ai Docenti e/o al DS, oltre ad eventuali conseguenze civili e penali quando previste, vengono valutati come **mancanza grave** e come tali sanzionati.

Art. 18 - Uscite didattiche

1. In quanto momenti integranti e a tutti gli affetti facenti parte dell'attività didattica, **tutte le norme, divieti e prescrizioni, e relative sanzioni, di cui agli articoli precedenti** del presente Capo, devono essere intese come **estese, *mutatis mutandis*, a tutti i tipi di uscite didattiche, nessuna esclusa, e per tutto il tempo della loro durata**. In tal caso il rispetto per il lavoro, gli ambienti, le cose e le persone deve essere inteso come esteso a tutte le persone e gli ambienti incontrati e frequentati durante l'uscita stessa, compresi i mezzi di trasporto utilizzati e gli ambienti pubblici tutti.
2. Inoltre durante le uscite didattiche l'alunno è tenuto a conformarsi con la massima attenzione, cura e puntualità alle **istruzioni ricevute dal docente accompagnatore** riguardo a eventuali spostamenti autonomi, sia che questi riguardino momenti di visita di luoghi al chiuso o all'aperto, sia a spostamenti all'interno della località visitata. Venir meno a tale dovere è valutato come **mancanza grave** e come tale sanzionata.
3. In particolare, in caso di uscite che prevedano pernottamenti, l'alunno è tenuto a **rispettare tassativamente l'indicazione degli orari di riposo** indicati dal docente accompagnatore e nei quali non può lasciare la propria camera. Venir meno a tale dovere è valutato come **mancanza grave** e come tale sanzionato.
4. Parimenti viene valutata come **mancanza grave** venir meno al divieto di acquisto, vendita, cessione anche a titolo gratuito e consumo di **prodotti alcolici** da parte di alunni minorenni.

CAPO IV
Entrate, uscite, intervallo e giustificazioni

Art. 19 - I tempi dell'attività scolastica

1. Ingresso e uscita dalle lezioni, così come inizio e fine di ogni singola ora di lezione sono stabiliti nell'orario scolastico fissato anno per anno.
2. L'inizio e/o il termine delle lezioni possono essere modificati per motivi eccezionali e non prevedibili. Delle modifiche vengono preavvisati gli Studenti con opportune circolari di servizio. Di queste, gli studenti minorenni hanno l'obbligo di darne comunicazione alle famiglie.

Art. 20 - Uscite anticipate e ingressi posticipati

1. Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati delle singole classi sono così organizzati:

Tipo di usicta/entrata	Ruolo della famiglia	Ruolo del docente
Uscita anticipata/ingresso posticipato comunicato alle famiglie entro il giorno precedente attraverso il registro elettronico.	Controllare il registro elettronico. La comunicazione della scuola vale come presa visione. La famiglia giustifica sul registro (anche i giorni successivi).	Il docente dell'ultima ora, precedente l'uscita, provvede a documentare nei giorni successivi dopo la giustificazione del genitore (il genitore giustifica il docente documenta).
Uscita anticipata comunicata alle famiglie il giorno stesso attraverso comunicazione dello studente o comunicazione da parte della scuola.	La famiglia invia mail di autorizzazione a MOIS004004@istruzione.it, secondo la modalità comunicate dallo studente o dalla segreteria. Nel caso non pervenga la mail, la segreteria contatterà telefonicamente la famiglia per autorizzazione. Nel caso del mancato contatto e autorizzazione della famiglia lo studente rimane a scuola. La famiglia giustifica sul registro (anche i giorni successivi).	Il docente in servizio consegna i cellulari agli studenti, affinché avvisino le famiglie, e successivamente li fa riporre nelle apposite cassette. La scuola provvede a contattare i genitori, che non hanno inviato mail. Il docente dell'ultima ora, precedente l'uscita, provvede a documentare. Se l'alunno non è stato autorizzato all'uscita la segreteria avvisa il docente.
Entrate in ritardo.	La presenza in aula del docente della prima ora è assicurata dalle ore 07:55. Le lezioni iniziano alle ore 08:00, gli alunni possono entrare fino alle ore 08:05, dalle ore 08:06 viene annotato il ritardo che ha valore sul voto di comportamento in base alle disposizioni del regolamento di istituto. Gli alunni ritardatari sono sempre accolti in classe. Gli ingressi in ritardo di alunni accompagnati dai genitori sono giustificati sul registro da parte del docente, così come uscite anticipate con la presenza dei genitori. Il personale ATA comunica al docente la presenza del genitore. Questa tipologia di ritardi o uscite anticipate non ha alcuna conseguenza sulla valutazione	La presenza in aula del docente della prima ora è assicurata dalle ore 07:55. Le lezioni iniziano alle ore 08:00, gli alunni possono entrare fino alle ore 08:05, dalle ore 08:06 viene annotato il ritardo che ha valore sul voto di comportamento in base alle disposizioni del regolamento di istituto. Gli alunni ritardatari sono sempre accolti in classe. Gli ingressi in ritardo di alunni accompagnati dai genitori sono giustificati sul registro da parte del docente, così come uscite anticipate con la presenza dei genitori.

	del comportamento. I ritardi dovuti a cause di forza maggiore (mezzo di trasporto, condizioni atmosferiche, ecc.) vengono annotati sul registro ma non hanno valore sul voto di comportamento.	Il personale ATA comunica al docente la presenza del genitore. Questa tipologia di ritardi o uscite anticipate non ha alcuna conseguenza sulla valutazione del comportamento. I ritardi dovuti a cause di forza maggiore (mezzo di trasporto, condizioni atmosferiche, ecc..) vengono annotati sul registro ma non hanno valore sul voto di comportamento.
Uscite anticipate richieste dalla famiglia.	Le uscite anticipate giornaliere straordinarie sono consentite solo con la presenza del genitore, salvo casi particolari richiesti direttamente al Dirigente scolastico. Fanno eccezione le uscite anticipate per motivi di trasporto (su richiesta del genitore, che deve essere autorizzata dalla Dirigente). Casi particolari verranno segnalati ai consigli di classe (uscite per impegni sportivi, terapie mediche, ecc.). Procedura di richiesta di uscita anticipata: • se uscita giornaliera straordinaria: il genitore viene a scuola a ritirare il figlio; • se uscita continuativa per motivi sportivi: il genitore richiede al Dirigente l'autorizzazione con modulo specifico in segreteria (non occorre giustificare sul registro, poiché fa fede la comunicazione); • se uscita continuativa per motivi di trasporto nelle ore di scienze motorie: il genitore per l'uscita alle ore 13:20 il richiede al Dirigente l'autorizzazione per motivi di trasporto con modulo specifico in segreteria (non occorre giustificare sul registro, poiché fa fede la comunicazione); • se uscita continuativa per motivi di trasporto il genitore per l'uscita ore 13:20 anziché 13:30 richiede al Dirigente l'autorizzazione per motivi di trasporto con modulo specifico in segreteria (non occorre giustificare sul registro, poiché fa fede la comunicazione).	Le uscite anticipate giornaliere straordinarie sono consentite solo con la presenza del genitore, salvo casi particolari richiesti direttamente al Dirigente scolastico. Fanno eccezione le uscite anticipate per motivi di trasporto (su richiesta del genitore, che deve essere autorizzata dalla Dirigente). Casi particolari verranno segnalati ai consigli di classe (uscite per impegni sportivi, terapie mediche, ecc). Procedura di giustificazione uscita anticipata: • se uscita giornaliera straordinaria il docente giustifica l'uscita (non documenta); • se uscita continuativa per motivi sportivi i docenti giustificano (non documentano) l'uscita, in base alla comunicazione che trovano nel registro di classe. non occorre giustificazione del genitore; • se uscita continuativa per motivi di trasporto nelle ore di scienze motorie: i docenti giustificano (non documentano) l'uscita, in base alla comunicazione in bacheca non occorre giustificazione del genitore; • se uscita continuativa per motivi di trasporto i docenti giustificano (non documentano) l'uscita, in

		base alla comunicazione nel registro di classe non occorre giustificazione del genitore.

Art. 21 - Studenti maggiorenni

1. Gli studenti maggiorenni possono compilare personalmente le giustificazioni e richieste di permessi. La scuola provvederà tuttavia a comunicare alle famiglie l'elevato numero di giustificazioni e permessi.

Art. 22 - Intervallo

1. La pausa didattica ha luogo tra la terza e la quarta ora di lezione e ha una durata di quindici minuti. La sorveglianza è assicurata dai Docenti della terza e dai collaboratori scolastici.

CAPO V
Regolamento di disciplina

Art. 23 - Sanzioni disciplinari - generalità

1. La sanzione disciplinare è il provvedimento interno alla scuola che ***formalizza*** l'avvenuto comportamento tenuto da un alunno in difformità da quanto previsto nel regolamento. La tipologia di sanzioni disciplinari ammesse è elencata nel seguito.
2. Esse vengono erogate secondo il principio della ***proporzionalità*** (rispetto al comportamento scorretto tenuto), così come questa viene configurata da quanto indicato negli articoli al Capo precedente, secondo il seguente schema:

Tipologia di Sanzione	Erogata a seguito di:
Richiamo Scritto	Mancanza LIEVE
Nota Disciplinare	Mancanza GRAVE
Sospensione di 1 giorno	Unicamente in caso di reiterazione di mancanze gravi e conseguenti note disciplinari
Sospensione di 2 o più giorni	Mancanza GRAVISSIMA, tale da mettere in pericolo la sussistenza/coesione della comunità scolastica nel suo complesso

3. La sanzione deve essere **comunicata** all'alunno nel momento stesso in cui viene irrogata, che potrà essere anche successivo al momento in cui è stato commesso il fatto sanzionato in ragione dei tempi necessari allo svolgimento di eventuali attività istruttorie, ma comunque con la massima tempestività e non superiore a 7 giorni (ad eccezione del provvedimento di sospensione nei casi in cui le procedure previste dalla normativa vigente costringano a tempi più lunghi).
4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve sempre contenere le ***motivazioni*** specifiche riguardanti il fatto che viene sanzionato.
5. Il singolo alunno deve essere invitato ad ***esporre i propri argomenti a difesa*** da parte dell'organo che irroga la sanzione prima che questa sia irrogata.
6. Il singolo alunno, o la sua famiglia, ha diritto di ***ricorrere*** avverso la sanzione ricevuta secondo le procedure previste dalle normative generali in materia [*"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti"; DPR 249 del'98 e s.m.i., allegato al presente Regolamento*].

Art. 24 - Richiamo scritto

1. Il richiamo scritto sanziona le ***mancanze lievi*** indicate al Capo precedente del regolamento.

2. Viene assegnato dal Docente componente del CdC che ha direttamente accertato il fatto, oppure dal Coordinatore di Classe, a nome del CdC, in base a quanto relazionato da altri docenti e/o personale della scuola.
3. Viene trascritto sul registro di classe, visibile ad alunno e tutore e NON necessità di ulteriori comunicazioni alla famiglia.

Art. 25 - Nota disciplinare

1. La Nota Disciplinare sanziona le ***mancanze gravi*** indicate al Capo precedente del regolamento oppure la reiterazione di richiami scritti.
2. Viene assegnata dal Docente componente del CdC che ha direttamente accertato il fatto, oppure dal Coordinatore di Classe, a nome del CdC, in base a quanto relazionato da altri docenti e/o personale della scuola.
3. Viene trascritto sul registro di classe, visibile ad alunno e tutore; lo stesso docente procede poi, in tempi brevi (max 48 ore) a darne ***comunicazione diretta alla famiglia*** mediante telefonata, illustrando le ragioni specifiche per cui è stato assegnato il provvedimento e invitando la famiglia affinché intervenga sull'alunno per sollecitarne un più corretto comportamento.

Art. 26 - Sospensione di 1 giorno

1. La sospensione dalle lezioni per un giorno viene utilizzata ***unicamente per sanzionare reiterate Note Disciplinari.***
2. Viene assegnato dal CdC all'uopo convocato.
3. Viene trascritto sul registro di classe, visibile ad alunno e tutore; il coordinatore del CdC procede poi, in tempi brevi (max 24 ore) a darne ***comunicazione diretta alla famiglia*** mediante telefonata, illustrando le ragioni specifiche per cui è stato assegnato il provvedimento e invitando la famiglia affinché intervenga sull'alunno per sollecitarne un più corretto comportamento.
4. Il giorno in cui l'alunno sconta la sanzione di sospensione dalle lezioni viene formalmente conteggiato come giorno di assenza, tuttavia l'alunno è tenuto alla frequenza obbligatoria: tale tipo di sanzione è infatti unicamente finalizzata alla formalizzazione di un provvedimento di livello più grave di quelli, reiterati, in base ai quali è stata assegnata. Per tale tipo di sanzione sono previste dalla ***normativa generale*** [*"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti"; DPR 249 del'98 e s.m.i., allegato al presente Regolamento*] tutta una serie di procedure e condizioni per la sua erogazione che devono intendersi qui pienamente richiamate ed applicate.

Art. 27 - Sospensione di 2 o più giorni

1. La sospensione dalle lezioni per un per un periodo di 2 o più giorni è il livello più grave di sanzione disciplinare previsto ed è utilizzata per sanzionare le ***mancanze gravissime*** indicate al Capo precedente del regolamento.
2. Proprio in quanto sanzione gravissima, che può anche avere conseguenze dirette sulla conclusione positiva o meno dell'anno scolastico, per tale tipo di sanzione sono previste dalla ***normativa generale*** [*"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti"; DPR 249 del'98 e s.m.i., allegato al presente Regolamento*] tutta una serie di procedure e condizioni per la sua erogazione che devono intendersi qui pienamente richiamate ed applicate.
3. Al suo interno la sanzione della sospensione dalle lezioni si differenzia per gravità in base alla lunghezza del periodo di sospensione; in particolare la normativa citata (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti"; **art 4 comme 8 e seguenti** DPR 249 del'98 e s.m.i.*) prevede l'applicazione di procedure differenti per:
   a) Sospensione fino a 2 giorni;
   b) Sospensione da 3 a 15 giorni;
   c) Sospensione superiore a 15 giorni (e al massimo fino al termine delle lezioni).

Art. 28 - Reiterazione

1. In base al principio di ***gradualità e progressività*** delle sanzioni disciplinari, la reiterazione di comportamenti non conformi al regolamento e conseguenti sanzioni disciplinari costituisce un'aggravante che determina l'assegnazione di sanzioni disciplinari di maggior peso.
2. Infatti il reiterare comportamenti non conformi, anche di tipologia tra loro diversa, è intesa come indice concreto e fattivo del mancato progresso nel percorso di crescita formativa personale dell'alunno a cui l'intero regolamento di disciplina è finalizzato.
3. Di conseguenza vengono assegnate sanzioni disciplinari con la motivazione "*per reiterazione di comportamenti scorretti comunque già sanzionati disciplinarmente*" secondo il seguente schema:

Al raggiungimento di:	Viene comminata la sanzione disciplinare:
numero 3 (e successivi multipli) di "Richiami Scritti"	Nota disciplinare
numero 3 (e successivi multipli) di "Note Disciplinari"	1 giorno di Sospensione (con frequenza)

4. È compito del Coordinatore del CdC tenere periodicamente monitorata la situazione degli alunni della classe dal punto di vista delle sanzioni disciplinari per procedere con quanto previsto al presente articolo.

Art. 29 - Organi competenti

1. Gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni sono:
   a) i Docenti e/o il Dirigente Scolastico nei casi di richiami scritti o nota disciplinare;
   b) il Consiglio di Classe in caso di sospensione dalle lezioni per un numero di giorni fino a 15;
   c) il Consiglio d'Istituto in caso di allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 15 o fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'esame di Stato.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 30 - Procedimento disciplinare previsto per la sanzione della sospensione

1. Il Dirigente Scolastico, su segnalazione del Docente e/o del coordinatore di classe, provvede alla convocazione dell'Organo collegiale competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto) in tempi congrui.
2. Il Consiglio di Classe si riunisce nella sua composizione allargata, dovendo comprendere i genitori e gli alunni eletti, solo nel caso in cui non siano direttamente coinvolti come soggetti del provvedimento disciplinare.
3. L'Organo collegiale svolge una prima fase istruttoria, ascoltando i Docenti e il personale ATA che abbiano assistito alla commissione dell'infrazione e dando spazio dI ascolto allo studente. Questi può produrre prove e testimonianze a lui favorevoli, può esporre le proprie ragioni per iscritto e ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore. Terminata la fase istruttoria l'organo collegiale provvede a deliberare in merito.

Art. 31 - Ravvedimento/riabilitazione

1. Le sanzioni disciplinari sopra indicate non devono mai essere intese in senso punitivo, bensì sono ***finalizzate ad aiutare l'alunno nel compimento del proprio percorso di crescita e formazione della persona***, contribuiscono infatti a far prendere coscienza all'alunno dei propri comportamenti scorretti e a maturare un comportamento adeguato alle regole di convivenza civile della comunità scolastica di appartenenza.

2. In quanto tali, a fronte di qualunque tipo di sanzione, esiste sempre la possibilità da parte dell'alunno di effettuare un percorso di ***ravvedimento*** finalizzato alla fattiva dimostrazione dell'avvenuto processo di crescita e maturazione personale.
3. Una volta che il percorso di ravvedimento sia avvenuto, questo costituisce opera di **riabilitazione** e come tale cancella a tutti gli effetti (compresi quelli relativi all'assegnazione del voto in condotta) il provvedimento disciplinare a cui il percorso fa riferimento. Per i **provvedimenti disciplinari che siano erogati a seguito di reiterazione di provvedimenti meno gravi**, la cancellazione riguarda il provvedimento più grave e l'ultimo di quelli meno gravi (che ha determinato il raggiungimento del limite oltre al quale si passa al provvedimento successivo), ma non i precedenti.
4. La procedura di ravvedimento inizia sempre **a domanda** del singolo alunno, sottoscritta dalla famiglia, inteso questo come un primo fattivo atto di ravvedimento. Il ravvedimento comporta sempre il rispetto di un periodo di "buona condotta" (assenza di ulteriori provvedimenti disciplinari) accompagnato da un percorso che comporta lo svolgimento di attività che dovranno mostrare, in modo fattivo e concreto, che l'alunno ha in effetti preso coscienza dei propri comportamenti scorretti e ha maturato, facendolo proprio, la consapevolezza di quale sia il giusto comportamento da mantenere all'interno della comunità scolastica.
5. Solo a titolo di puro esempio, possono rientrare tra le attività richieste nel percorso di riabilitazione le seguenti:
   a) Pubbliche scuse in forma orale o scritta, rivolta alla parte della comunità scolastica più direttamente colpita dal comportamento scorretto;
   b) La riparazione effettiva di eventuali danni;
   c) Colloquio con il Dirigente e/o il Coordinatore e/o il CdC in cui evidenziare le proprie riflessioni in merito all'accaduto;
   d) Attività di ricerca e documentazione personale che riguardino l'origine, il senso e la finalità delle norme violate dal punto di vista della convivenza civile e le proprie riflessioni in merito;
   e) Attività di pubblica utilità (di qualunque tipo) verso la comunità scolastica, intese come riparazione del danno "immateriale" causato dai propri comportamenti scorretti; tali attività possono anche comprendere la collaborazione col personale scolastico tutto nello svolgimento dei compiti che concorrono al buon funzionamento della scuola; le attività sono comunque da svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e al termine dovranno essere debitamente documentate, con l'aggiunta di proprie riflessioni personali, da parte dell'alunno;
   f) Attività a carattere sociale e di pubblica utilità, da svolgersi anche al di fuori della comunità scolastica, anche in collaborazione con enti sociali e di volontariato. Anche per tali attività valgono le specifiche sopra indicate;
   g) Comunque qualunque altra attività decisa all'interno del percorso.
6. Il periodo minimo di "buona condotta" da mantenere ai fini del processo di riabilitazione è definito nella seguente tabella:

Provvedimento	**Periodo minimo di buona condotta**
Richiamo scritto	Un mese
Nota disciplinare	Due mesi
Sospensione	Tre mesi

7. Qualora non sia possibile rispettare il periodo minimo sopra indicato a causa della vicinanza del termine dell'anno scolastico, di ciò se ne terrà conto nella definizione del percorso di riabilitazione che dovrà quindi comportare anche attività proporzionalmente sostitutive e compensative del mancato periodo di buona condotta.
8. Il percorso di riabilitazione viene definito dal Coordinatore di Classe, sentiti i colleghi e il DS, per quello che riguarda le sanzioni dell'avvertimento scritto e della nota disciplinare; dall'intero CdC per quello che riguarda la sospensione; viene comunicato in forma scritta ad alunno e famiglia che lo dovranno sottoscrivere come impegno a svolgerlo.

9. Nella definizione del percorso di riabilitazione si terrà conto, secondo un criterio di proporzionalità, della tipologia e gravità della condotta scorretta e del corrispondente provvedimento disciplinare assegnato, della maggiore o minore età dell'alunno, avendo cura che le attività inserite nel percorso siano il più possibile aderenti al tipo di comportamento riguardo al quale si vuole che l'alunno maturi le proprie personali riflessioni.
10. Al termine del percorso, la valutazione se esso sia stato positivamente seguito o meno da parte dell'alunno compete allo stesso organo che lo ha redatto. In caso di esito positivo del percorso, il Coordinatore di classe procede a darne trascrizione sul registro di classe (mediante apposito provvedimento disciplinare di riabilitazione) indicando anche quali provvedimenti disciplinari siano così stati cancellati.

Art. 32 - Valutazione del comportamento

1. Il Voto di comportamento trasforma in valutazione curricolare numerica il grado di aderenza o meno di ciascun alunno alle norme di comportamento sopra elencate e viene di conseguenza assegnato, secondo criteri di **oggettività**, in base ai provvedimenti disciplinari accumulati in corso d'anno secondo la seguente tabella:

Voto di comportamento assegnato	Provvedimenti disciplinari presenti
10	Nessuno
9	Massimo n. 2 Richiami Scritti
8	Presenza di almeno 1 Nota disciplinare
7	Presenza di almeno 1 giorno di Sospensione
6	2 o più giorni di Sospensione, anche cumulati
5 o inferiore	Sospensione di 15 o più giorni in una unica soluzione

2. Il Voto di comportamento viene assegnato dal singolo CdC in sede di scrutinio finale in base alla tabella sopra riportata, che assume anche valore di **motivazione** dello stesso, attraverso l'inserimento a verbale del semplice richiamo ai criteri inseriti nel presente regolamento di Istituto. **Solamente in casi eccezionali e per motivazioni che devono essere specificatamente riportate nel verbale, i singoli CdC possono derogare da tali criteri**.
3. Il voto di comportamento conseguito da ciascun studente comporta tutte le conseguenze previste a livello normativo generale, in particolare anche riguardo l'assegnazione del Credito Scolastico e la promozione all'anno successivo e/o ammissione all'esame.

Art. 33 - Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 249/98, è istituito un Organo di Garanzia.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente, da un genitore, da uno studente designati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico. L'organo è convocato dal Presidente mediante avviso individuale. Alla prima convocazione l'Organo di Garanzia designa un segretario. L'organo di garanzia dura in carica tre anni. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione, così come verbalizzata nell'apposito Registro tenuto dal Dirigente Scolastico, sarà comunicata al ricorrente. Qualora la decisione dell'Organo di Garanzia fosse confermativa del provvedimento disciplinare, si procederà ad annotare sul Registro di Classe esclusivamente l'avvenuta comunicazione del provvedimento. Nel caso, invece, di accoglimento del ricorso, si farà annotazione anche del provvedimento, e ciò perché il Consiglio di Classe ne tenga conto

nell’attribuzione del voto di condotta e/o attribuzione del credito scolastico

3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
5. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
6. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
8. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 34 - Sostituzioni per incompatibilità

1. Lo studente e il genitore che, facendo parte dell’Organo di Garanzia, siano, rispettivamente, ricorrente contro l’irrogazione di una sanzione disciplinare o legato da vincoli di parentela con lo studente ricorrente, vengono sostituiti, quali componenti dell’Organo di Garanzia, quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da uno studente o da un genitore supplente.
2. Il rappresentante della componente Docente che, facendo parte dell’Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l’azione disciplinare che ha condotto all’irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell’Organo di Garanzia, quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da un docente supplente.

CAPO VI
Docenti

Art. 35 - I docenti

1. Il Docente risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento, nonché della presenza in classe e del comportamento dei propri alunni mentre sono sotto la sua sorveglianza. Autorizza le uscite dalla classe di non più di un alunno alla volta e in caso di effettiva necessità.
2. Il Docente esplica la sua professionalità nella capacità di approntare i mezzi e gli strumenti idonei per individuare e fare emergere le attitudini e le potenzialità degli studenti; di motivarli allo studio; di recepire i messaggi che provengono dagli studenti, indirizzandoli verso la costruzione di una personalità autenticamente libera, perché consapevole e critica; di valorizzare la funzione formativa delle discipline affidategli.

3. Preciso dovere del Docente è quello di rendere consapevole lo studente di tutti gli aspetti della programmazione didattica e, pertanto, di dichiarare esplicitamente gli obiettivi delle verifiche, i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli, gli esiti della stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo. I tempi di correzione e di riconsegna agli alunni delle verifiche scritte devono essere rapidi e, comunque, avvenire prima dell'effettuazione di altre prove.
4. Il Docente, in ottemperanza alle finalità generali del Piano dell'Offerta Formativa, cercherà di rendere l'allievo protagonista nel processo educativo; realizzare pienamente il diritto ad apprendere come condizione per l'armonica formazione della persona e del cittadino; individuare e indirizzare attitudini e potenzialità, considerando le diversità come risorsa, sviluppare la capacità critica intesa come consapevolezza e assunzione di responsabilità; contribuire ad innalzare, in un progetto comune con altri soggetti a ciò deputati, la qualità della formazione delle giovani generazioni e degli adulti; cercare di rimuovere gli ostacoli (di ordine psichico o fisico) che possano frapporsi al pieno inserimento degli alunni nella vita della comunità scolastica e alla maturazione armonica della loro personalità.
5. Per vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni dalle classi, il Docente che ha la prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio effettivo della stessa; la vigilanza durante l'intervallo ricreativo è assicurata dal docente in orario.
6. Il Docente può consentire a terzi l'ingresso in aula per richieste o comunicazioni di vario genere durante le ore di lezione solo se questi siano provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico.
7. Il Docente cura la tenuta del registro di classe annotandovi assenze, giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite anticipate, compiti eventualmente assegnati; il Docente cura altresì la tenuta del registro personale.
8. I rapporti con le famiglie sono attivati secondo le modalità previste nel Piano dell'Offerta Formativa.
9. L'aggiornamento disciplinare, metodologico - didattico, psico - pedagogico, normativo è preciso dovere di ciascun docente, che sceglie le forme più idonee e produttive per attuarlo, tra quelle previste dalla normativa vigente.

CAPO VII
Personale ATA

Art. 36 - Personale ATA

1. Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto di lavoro, ciascuno dei membri del Personale ATA cura il regolare e accurato svolgimento delle proprie mansioni.
2. Il Personale Ausiliario è tenuto al massimo riguardo verso le altre persone della scuola e verso il pubblico, alla riservatezza e alla puntualità.
3. Esso disimpegna il servizio di vigilanza sui locali della scuola, in particolare controlla l'ingresso e l'uscita delle persone, curando che non entrino estranei o non si allontanino arbitrariamente gli alunni. Ha l'obbligo di avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di eventuali inconvenienti o incidenti che si verifichino all'interno o nei pressi dell'Istituto.
4. Esso può essere adibito a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto degli orari e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali stessi.
5. In casi di particolare necessità, vigila sugli alunni temporaneamente affidati alla sua sorveglianza.

Capo VIII
Laboratori, aule speciali, biblioteca e palestra. Apertura della Scuola fuori dall'orario delle lezioni

Art. 37 - Laboratori ed aule speciali

1. Gli Studenti possono avere accesso ai laboratori solo se accompagnati dai Docenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle aule speciali, dei laboratori, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti affissi nei locali stessi, la cui presa di visione è tassativa. Nei periodi di accoglienza i Docenti illustreranno tali regolamenti. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno diffusamente e tempestivamente resi noti.
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nei singoli regolamenti sopra richiamati costituisce mancanza disciplinarmente rilevante e, come tale, verrà annotato sul registro di classe, segnalato al Dirigente Scolastico per le sue determinazioni (compresa la segnalazione alla famiglia) e valutato dagli Organi Collegiali competenti, a norma delle disposizioni vigenti, per i relativi provvedimenti disciplinari. I collaboratori scolastici non devono permettere l'ingresso al reparto aule a persone estranee alla scuola, né chiamare fuori dall'aula studenti, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 38 - Biblioteca

1. La biblioteca è aperta a tutto il personale e agli studenti degli istituti I.S.I.S. "Cavazzi- Sorbelli" e la sua fruizione è regolamentata da apposita convenzione, secondo le seguenti modalità:
   a) l'accesso durante il mattino è consentito osservando l'orario appositamente predisposto dalla Commissione Biblioteca, tenuto conto delle necessità didattiche e delle disponibilità dei Docenti incaricati. La Biblioteca sarà aperta anche in orario pomeridiano con la presenza di Studenti maggiorenni individuati dalla Commissione Biblioteca;
   b) gli Studenti possono accedere alla biblioteca singolarmente o per classe (accompagnati dall'insegnante in servizio in quell'ora), secondo l'orario comunicato all'inizio dell'anno scolastico;
   c) nel periodo tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane il Docente presente in Biblioteca o gli alunni individuati dalla commissione Biblioteca sono incaricato alla gestione dell'accesso all'Istituto degli utenti del servizio.

Art. 39 - Palestra

1. Gli Studenti possono usufruire della palestra solo se assistiti dal Docente di educazione fisica.

Capo IX
Apertura della scuola fuori dall'orario di lezione

Art. 40 - Apertura della scuola fuori dall'orario di lezione

1. L'utilizzazione dei locali dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico.
2. L'utilizzo di aule speciali e laboratori sarà autorizzato di norma solo con la presenza di un docente o tecnico responsabile.

Capo X
Norme transitorie e finali

Art. 41 - Modifiche al Regolamento

1. Ogni componente il Collegio dei docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta

alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio di Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che, in merito, sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.

2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto che in merito delibererà in maniera definitiva.

Art. 42 - Diffusione del presente Regolamento

1. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:
   a) è affissa all'albo dell'Istituto e all'albo di ogni plesso;
   b) è depositata nell'Ufficio della Segreteria di Istituto (chiunque vi abbia interesse po' chiederne copia secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio);
   c) è accessibile sul sito internet dell'Istituto;
   d) è distribuito ai genitori di ogni studente all'atto dell'iscrizione alla prima classe.

Art. 43 - Approvazione e entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 novembre 2025 ed entra in vigore dal 7 gennaio 2026.

Art. 44 - Abrogazione del previgente Regolamento

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previste nel previgente Regolamento di Istituto.

Art. 45 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

Allegato

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 1998, n. 249 modificato ed integrato dal DPR 134/2025

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana

il

seguente regolamento: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1
Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2
Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. ;
f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3
Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal

Ministero dell' istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori

nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis
Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.